

Indicazioni generali

Il contributo è concesso, ai sensi della regolamentazione comunitaria, in tutti quei casi in cui la spesa per l'accomodamento è direttamente riferibile al lavoratore con disabilità ed è stata assunta al fine di migliorare le prestazioni di lavoro della pcd, per l'esercizio dei diritti civili e per assicurare una vita autonoma ed è una spesa che non sarebbe stata diversamente sostenuta se la persona non avesse una disabilità. Ai fini degli aiuti di stato il contributo è concesso in regime di esenzione (Reg. 651/2014).

I requisiti fondamentali per l'accesso alla misura sono i seguenti:

- Il contributo può essere richiesto da qualsiasi datore di lavoro (anche non imprenditore, libero professionista anche per la propria attività di lavoratore autonomo). La presente misura è riconosciuta anche a soggetti pubblici;
- Il contributo è riconosciuto a rimborso di spese sostenute per:
 - lavoratori assunti con rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato (anche apprendistato) o determinato di almeno 6 mesi. In caso di lavoro part-time l'orario settimanale non deve essere inferiore a 15 ore;
 - collaboratori coordinati e continuativi (art. 2, comma 1 D.lgs. 81/2015) con contratto di almeno 6 mesi;
 - lavoratori autonomi che esercitano la propria attività in azienda in modo non occasionale e in via continuativa;
 - tirocini promossi dai CPI ai sensi della L.68/99 di almeno 6 mesi.

Non è ammesso a contributo il datore di lavoro domestico, come pure la spesa sostenuta per lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente o per collaborazioni coordinate rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2 comma 2 del D.lgs. 81/2015. Nel caso il lavoratore sia assunto con contratto di somministrazione, il contributo è richiesto ed eventualmente concesso all'utilizzatore.

Il datore di lavoro potrà richiedere un nuovo contributo di adattamento del posto di lavoro riferito allo stesso lavoratore per il quale ha precedentemente richiesto un altro contributo a valere sullo stesso fondo, solo decorsi almeno 24 mesi dalla concessione, a meno che la spesa non sia stata inferiore a € 20.000,00. In tal caso solo a concorrenza di tale importo.

La spesa per l'adattamento è ammessa in fase assuntiva e anche nel corso del rapporto di lavoro quando si realizza una delle seguenti fattispecie:

- aggravamento della situazione di invalidità del lavoratore, tale da dover assegnare il lavoratore ad altri compiti o mansioni;
- nuova organizzazione aziendale con soppressione anche parziale per la precedente posizione lavorativa occupata dal lavoratore con disabilità;
- nuova attività produttiva introdotta in azienda.

Contributi ammissibili per spese dirette a:

- rimuovere le barriere architettoniche che non consentono un accesso agevole al luogo di lavoro o limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona;
- adattare le postazioni di lavoro alle ridotte capacità del lavoratore, così da rendere ininfluenza, o meno rilevante, l'invalidità della persona;
- organizzare l'esecuzione delle prestazioni lavorative dell'unità produttiva in modo tale da consentire alla PcD lo svolgimento dei propri compiti e l'esercizio delle mansioni;

Le spese di adattamento possono comprendere a titolo di esempio, le spese per l'acquisto di ausili e strumenti utili per lo svolgimento della prestazione lavorativa, l'acquisizione di servizi di interpretariato nella lingua dei segni; servizi di consulenza e di accompagnamento al lavoro o ancora l'acquisto di strumentazione diretta all'apprestamento di una postazione di telelavoro o per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità smart.

Istruzioni sulla compilazione

La domanda deve essere completata in tutte le sue parti e inviata a mezzo pec all'indirizzo in calce (lavoro@pec.regione.veneto.it).

La marca da bollo va sempre apposta salvo nei casi di esenzione previsti per legge (es. onlus, pubbliche amministrazioni).

Si dovrà allegare un documento in cui si illustrano le ragioni per cui si ritiene opportuno procedere con la spesa, in modo particolare occorre specificare che la spesa è direttamente riferibile a contrastare la ridotta capacità lavorativa della persona con disabilità e occorre giustificare che la spesa indicata non sarebbe da sostenere se la persona non avesse una disabilità.

Si allegheranno inoltre i preventivi ricevuti dalle aziende specializzate o la fattura e i bonifici se già in possesso dall'azienda.

La Regione, qualora ci siano a requisiti, approva la domanda e dispone per il pagamento del contributo entro 60 giorni dal ricevimento della copia della fattura e del pagamento.

La domanda può essere presentata sia prima che dopo la realizzazione dell'intervento. Nel primo caso, si allegheranno alla domanda i preventivi. La spesa dovrà essere rendicontata entro 12 mesi dall'espressione del parere della Regione ed eventuali variazioni di budget dovranno avvenire nel limite previsto del preventivo presentato. La Regione rilascerà parere di ammissibilità o diniego e il contributo sarà erogato una volta trasmessi la fattura e copia del bonifico. La domanda potrà anche essere presentata dopo aver effettuato l'intervento ovvero entro 90 giorni dal bonifico. In tal caso si allegheranno alla domanda la fattura e copia del bonifico.

Nella domanda è necessario inserire l'indirizzo della sede operativa dove lavora la PcD per la quale si richiede il contributo.

Il lavoratore deve possedere i requisiti per essere iscritto al collocamento mirato (art. 3 L68/99);

È necessario indicare se il datore di lavoro può detrarre l'IVA: se sì, il contributo verrà calcolato sull'importo netto.

Misura dell'incentivo:

Il contributo è pari al 95 % dei costi sostenuti nel limite massimo di 20 mila euro. Nel caso il singolo intervento riguardi la rimozione di barriere architettoniche e sia finalizzato a consentire o agevolare la prestazione lavorativa di più persone con disabilità, il limite di spesa è raddoppiato.